Civile Ord. Sez. 5 Num. 25632 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: GALASSO GIOVANNI
Data pubblicazione: 21/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7435/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587).

-ricorrente-

contro

ARZILLO FELICE (c.f. RZLFLC75R10B963L), ARZILLO DANILO (c.f. RZLDNL77D22B715L), ARZILLO VINCENZO (c.f. RZLVCN44R15I234G), rappresentati e difesi dall'avvocato Lucio Modesto Maria Rossi (c.f. RSSLMD54P10B963X);

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 469/2019 depositata il 29/7/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dal Consigliere Giovanni Galasso.

FATTI DI CAUSA

1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che l'Agenzia delle Entrate notificava a Mirella Quarantini, già socia della Europe E Commerce S.r.l., in quanto titolare di una quota pari all'80% del capitale, avviso di accertamento per IVA relativa all'anno 2008 ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 602/1973; la società si era estinta, infatti, il 23/4/2010 con un residuo debito nei confronti dell'Erario di € 23.485 ed aveva beneficiato, nell'anno precedente, di costi illegittimamente dedotti – in quanto provenienti da fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla Novi Legno di Noviello Salvatore - per complessivi € 48.507,30 da ritenersi distribuiti tra i soci quali utili occulti.

2. La Commissione tributaria provinciale di Isernia accoglieva il ricorso e l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza. La contribuente proponeva appello incidentale onde devolvere al giudice di secondo grado le questioni già sollevate nel giudizio innanzi alla CTP e rimaste assorbite.

Il giudizio d'appello veniva interrotto all'udienza del 16/7/2018 a seguito del decesso della Quarantini e poi riassunto dall'Amministrazione in data 5/4/2019.

Si costituivano Felice, Danilo e Vincenzo Arzillo, in qualità di eredi della Quarantini, che eccepivano l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 546/1992.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributaria regionale del Molise dichiarava l'estinzione del processo d'appello, in quanto la riassunzione era intervenuta oltre il termine di cui all'art. 43, comma 2°, d.lgs. 546/1992.

3. Avverso tale sentenza l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Hanno resistito con controricorso i contribuenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ha denunciato il vizio di cui all'art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 6, comma 11, d.l. 23/10/2018 n. 119 conv. in l. n. 136/2018. La ricorrente ha dedotto che il giudice d'appello non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito dalla norma richiamata circa la sospensione dei termini per le impugnazioni e per la riassunzione che scadevano tra l'entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.

1.2 Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti affermato, *in subiecta materia*, il seguente principio dal quale non vi è ragione di discostarsi: *«In tema di giudizio tributario, la sospensione legale del termine "di riassunzione", disposta per le controversie definibili dall' art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, riguarda il termine per la "riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio", di cui agli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 392 c.p.c., e non si applica al termine per la presentazione dell'istanza di trattazione necessaria per la ripresa del processo di merito, sospeso o interrotto, di cui agli artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 546 del 1992»* (Cass. n. 8627/2022).

1.3 Al riguardo, va infatti osservato che i primi due commi dell'art. 40 d.lgs. n. 546/1992 stabiliscono che: *«1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.*

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce».

Il successivo art. 41 prevede che l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto (reclamabile) o dalla commissione con ordinanza. Stabilisce inoltre l'art. 43, comma 2°, che *«se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente»*, ovvero *«a norma dell'art. 30»*. Nell'interpretare quest'ultima disposizione, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che essa, in tema di interruzione del processo tributario, disciplina la fase della prosecuzione a prescindere dalle modalità, automatica o su iniziativa della parte interessata, con la quale si è determinato l'effetto interruttivo, in quanto prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione dell'interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio (Cass. n. 21108/2011; Cass. 22967/2025).

Infine, il primo comma dell'art. 45 dispone che *«Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo»*.

1.4 Nel caso di specie non è in discussione che il termine semestrale per il deposito dell'istanza di trattazione per la ripresa del processo, andava computato dal 16/7/2018; tuttavia, ad avviso della ricorrente, l'estinzione del giudizio andrebbe esclusa, sebbene la riassunzione sia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

intervenuta solo il 5/4/2019, per effetto della sospensione prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.

Sennonché tale norma non può trovare applicazione alla fattispecie in esame.

La stessa infatti stabilisce che *«Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019»*.

Il dato letterale dell'inserimento del termine *«riassunzione»* in un periodo che si apre con il riferimento ai *«termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali»*, e si chiude con la menzione della *«proposizione del controricorso in Cassazione»*, supporta, di per sé solo, l'interpretazione secondo cui la sospensione riguarda i termini entro i quali la controversia può transitare tra i diversi gradi di giudizio, a seguito della proposizione delle impugnazioni principali e di quelle incidentali. Pertanto, la *«riassunzione»* i cui termini sono sospesi dalla norma in esame non può che essere la *«riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio»*, di cui agli artt. 392 c.p.c. e 63 d.lgs. n. 546/992, a seguito della cassazione con rinvio al giudice *a quo* disposta da questa Corte.

Non può, invece, ritenersi che la sospensione riguardi anche le ipotesi, disciplinate dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992, di rimessione della causa, da parte della Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già Commissione tributaria regionale), quale giudice dell'appello, a quella di primo grado (già Commissione tributaria provinciale), giacché il terzo comma di tale norma dispone espressamente che in tali ipotesi il giudizio prosegue innanzi il giudice di primo grado *«senza necessità di riassunzione ad istanza di parte»*.

Resta altresì esclusa dalla sospensione disciplinata dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, la fattispecie processuale dell'istanza di trattazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conseguente alla dichiarazione di interruzione del giudizio, che costituisce un'eventuale fase incidentale ed interna al medesimo grado di giudizio. In questo senso depone anche la disciplina processuale specifica del giudizio tributario, che nell'art. 43 d.lgs. n. 546/1992 non utilizza il termine *«riassunzione»*, ma parla di *«ripresa del processo sospeso o interrotto»* e di *«istanza di trattazione»*, espressioni che trovano corrispondenza, nel successivo art. 45 nel quale viene impiegata la formula *«[…] proseguire il giudizio […]»* in luogo di «riassumere».

Ciò a differenza dell'art. 63 d.lgs. n. 546/1992 che, analogamente all'art. 392 c.p.c., utilizza il termine «riassunzione» a proposito della necessaria attività processuale della parte, interessata alla prosecuzione del giudizio, dopo che questa Corte abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata; non può quindi dubitarsi che la sospensione di cui all'art. 6 comma 11, d.l. n. 119/2018 sia limitata all'ambito delle impugnazioni.

1.5 Non potrebbe pervenirsi ad una diversa conclusione in considerazione di quanto stabilito dall'art. 5, comma 5°, d.lgs. n. 546/1992, in tema di prosecuzione del giudizio a seguito di sentenza declinatoria della competenza; il riferimento in questo caso alla «riassunzione del processo» davanti al giudice dichiarato competente, non autorizza un'interpretazione diversa da quella fin qui sostenuta, atteso che, comunque, si tratta di fattispecie processuale nella quale il giudizio transita ad altro giudice (quello dichiarato competente) e non di un incidente di rito interno al giudizio incardinato di fronte al medesimo organo giudicante, quale l'interruzione.

Pertanto, l'art. 5, comma 5°, d.lgs. n. 546/1992 non solo esula dall' art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, essendo estraneo alla materia delle impugnazioni; ma neppure contribuisce a determinare l'interpretazione di tale ultima disposizione, nel senso di includervi anche la sospensione del termine per la ripresa del giudizio dichiarato interrotto.

2. Il ricorso va quindi rigettato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Non occorre invece dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto la ricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dello stesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 2.400 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso, agli esborsi, che liquida in € 200,00, ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore, Avv. Lucio Modesto Maria Rossi, che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale